



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 10 del 21 FEB. 2011

OGGETTO: CAUSA "PORTELLI IRENE C/PROVINCIA. TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 29/07/10. AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO. SENZA PREVISIONE DI SPESA.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>NO</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Sig. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza DOTT. ROSARIO CATALFAMO

Partecipa il Segretario Generale CONSIG. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente DOT. ROSARIO CATALANO
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.
LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie.

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Causa "Portelli Irene c/Provincia". Tribunale di Barcellona P.G. Atto di citazione notificato il 29/07/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio. Senza previsione di spesa.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 29/07/10 la Sig.ra Portelli Irene, ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. questa Provincia, per sentirla condannare al risarcimento per le lesioni personali, che asserisce di avere subito nel sinistro occorsogli il 28/08/09, a causa di massi, vegetazioni e terriccio presenti sulla carreggiata, mentre alla guida del proprio motociclo, stava percorrendo la S.P.181 Km.0,500 direz. Cannetrot - Lipari;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a conferire incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente;

VISTO il terzo capoverso dell'art. 8 della polizza assicurativa, n. 10.7005281 R.C.T/R.C.O., sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina con la Faro Assicurazioni, che così dispone "sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dell'art. 1917 c. c.";

VISTE la L. R. n. 48/1991, L. R. n. 9/1986 e L. R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

segue >

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a costituirsi nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. da Portelli Irene, conferendo a tal fine incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente con ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa, giacché gli oneri economici discendenti dal conferimento dell'incarico sono, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 8 della polizza, n.10.7005281 R.C.T/R.C.O., a carico della "FARO Assicurazioni".

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia Atto di citazione;
2. Copia estratto Polizza n. 10.7005281 R.C.T./R.C.O. art. 8.


1105 1130 2

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Addì, 18 GEN. 2011

IL DIRIGENTE



Visto: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

18 GEN. 2011

Addi _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 26 GEN. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 26 GEN. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina 20/1/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to DOT. CARMELO TORRE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. GIUSEPPE SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 27 FEB. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Vincenzo La Cava
Corso Cavour, 95 98122 MESSINA
Tel. 090.717566 Fax 090.70176
Corso V. Emanuele, 157 98035 Lipari
Tel. e Fax 090.9814947

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
02/08/2010
Protocollo n°0027092/10

COPIA
GEBIA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE STACCATA DI LIPARI

Atto di citazione

La sig.ra PORTELLI Irene, nata a Milazzo il 13.5.1978, c.f. PRTRNI78E53F206U, residente in Via Nazario Sauro, Canneto, Lipari, elettivamente domiciliata in Via Calandra Costa, 4, Lipari presso lo studio del sottoscritto avv. Vincenzo La Cava, (c.f. LCVVCN74D13F158Q) che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, espone

FATTO

In data 28.08.2009, alle ore 13.00 circa, la sig.ra Portelli, alla guida del proprio ciclomotore vespa piaggio tg DN56300, percorreva la S.P.181 km 0,500 in direzione di marcia Canneto - Lipari, quando, giunta in prossimità della curva antistante il Porto Pignataro, nonostante la velocità moderata e nei limiti consentiti dalla legge, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sul manto stradale procurandosi gravi lesioni personali oltre che danni al ciclomotore.

Ed invero, il sinistro cui è rimasta coinvolta l'istante si è verificato a causa della concomitante presenza di oggetti vari, non segnalati, tra cui massi, folta vegetazione, terriccio, ancora presenti sulla corsia di marcia della istante al momento della verifica dell'evento dannoso, che posti improvvisamente e repentinamente dinanzi al ciclomotore condotto dalla stessa le hanno fatto perdere l'equilibrio e conseguentemente rovinare al suolo. (doc.1).

Sul posto, alla presenza di numerosi testimoni, immediatamente intervenuti i VV.UU del Comando di Lipari che hanno potuto eseguire gli accertamenti del caso per determinare

La sottoscritta PORTELLI Irene, nata a Milazzo il 13.5.1978, c.f. PRTRNI78E53F206U, residente in Via Nazario Sauro, Canneto, Lipari, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, anche nella successiva fase di appello ed in tutta la fase di esecuzione anche presso terzi e/o nella eventuale fase di opposizione ed esecuzione e/o agli atti esecutivi l'Avv. Vincenzo La Cava del foro di Messina, C.F. LCVVCN74D13F158Q e conferisco allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, di chiamare in causa terzi in garanzia, di conciliare, di transigere, di incassare e quietanzare somme in relazione al titolo azionato di fare e accettare rinunzie agli atti del giudizio. Preventivamente informata autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di legge. Eleggo domicilio in Lipari, via Calandra Costa, 4.

F.to *[Signature]*
Per autentica
F.to *[Signature]*

1051P. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA SONO.....
29 LUG 2010
1° DIPARTIMENTO 1° U.D.

3612/12

18.1.011

SA

dinamica e cause dell'evento.(doc.2)

A causa della caduta la sig.ra Portelli ha riportato gravissime lesioni personali che ne hanno comportato dapprima l'immediato trasporto al Pronto Soccorso del vicino Presidio Ospedaliero di Lipari ove le sono state approntate le prime cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso con la seguente diagnosi: " *politrauma, frattura della base cranica, escoriazioni diffuse*" e prognosi di giorni trenta,(doc.3) con contestuale trasferimento a mezzo elisoccorso presso il reparto di neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, ove è stata ricoverata e dimessa in data 31.8.2009 con la seguente prognosi " *trauma cranico, frattura della glenoide temporale dx, trauma facciale... "trimalleolare sinistra con diastasi tibioperoneale"*.(doc.4,5)

Successivamente e nel corso del periodo di degenza la sig.ra Portelli accusando un peggioramento del proprio stato di salute è stata costretta a sottoporsi ad ulteriori esami chirurgici, estetici, odontoiatrici, fisiopatologici respiratori e traumatologici presso gli studi medici dei dottori Roberto Materia, prof. Francesco Stagno d'Alcontres, Mario Giambò.(doc.6,7,8) oltre a numerose visite presso il centro di dipartimento mentale di Lipari a causa del forte stato depressivo sofferto dalla istante con conseguente assenza dal lavoro(doc.9,10).

In particolare la istante è stata costretta a sottoporsi a continue cure terapeutiche, odontoiatriche e riabilitative stante i seri problemi di masticazione e delle irreversibili lesioni, nonché terapie per la cicatrizzazione delle ferite riportate al volto alla gamba destra ed al dorso del piede destro, di gravità tale da persistere definitivamente, nonché ad una serie di visite neurologiche presso l'Asp di Messina dalle quali è emerso anche " *un forte disturbo da stress post-traumatico*".

costringendola peraltro ad assentarsi dal posto di lavoro per poi essere successivamente licenziata.

Il medico-legale incaricato dalla istante, dott. Domenico Giunta, dopo aver monitorato e certificato costantemente l'evolversi della situazione clinica della stessa ha dichiarato alla data del 21.07.2010, la permanenza in capo alla stessa di " *esiti di trauma cranico facciale, con frattura glenoide temporale dx e frattura parete anteriore del condotto uditivo esterno dx ; evidenti esiti cicatrizzanti al viso, alla gamba dx, al piede omolaterale, disturbo post-traumatico da stress*", concludendo, nella redazione della perizia medico legale, che l'invalidità temporanea assoluta è stata di gg. 40, l'invalidità temporanea relativa di gg. 40, residuando un'invalidità permanente nella misura del 42%; (doc.11)

A seguito del sinistro *de quo* l'attrice ha riportato postumi determinanti un'invalidità permanente nella misura del 42%, danno biologico, danno non patrimoniale ed alla vita di relazione, oltre una I.T.A. di gg. 40 ed una I.T.P. di gg. 40, quantificabili € 239,056,00, € 4.670,78 per le sostenute spese mediche (doc.12) ed € 257,24 per danni al mezzo(doc.13.), oltre danno da mancato guadagno.

Conseguentemente la sig.ra Portelli ha diritto pertanto ad un risarcimento del danno determinabile in complessivi € 250.000,00, oltre danno da mancato guadagno, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

A ciò hanno fatto seguito ulteriori accertamenti ed analisi a cui la sig.ra Portelli è stata sottoposta con evidenti postumi che necessitano di ulteriori accertamenti.

Il risarcimento dei danni subiti dall'istante è stato richiesto alla Provincia Regionale di Messina quale responsabile dell'accaduto, ma vano è risultato ogni tentativo (doc.14)

A tutt'oggi lo stesso ente, nonostante il decorso del tempo non ha provveduto a formulare alcuna offerta formale risarcitoria, pur avendo acquisito ogni elemento utile in tal senso. (doc.15)

DIRITTO

La responsabilità esclusiva dell'evento dannoso è da ascrivere senza dubbio alcuno alla Provincia Regionale di Messina.

La Provincia Regionale di Messina, infatti, non solo ha negligenzemente omesso di provvedere alla manutenzione e/o protezione del manto stradale, ma ha anche colposamente trascurato di segnalare la presenza di materiale pietroso insidioso sul manto stradale medesimo mediante cartelli e/o segnaletica che potessero avvertire gli utenti circa la presenza di una situazione di pericolo e di insidia.

Per di più, il tratto di strada ove l'attrice è rovinosamente caduta che si trova in una zona ad alta densità di traffico soprattutto nel periodo estivo, e la presenza della curva immediatamente precedente al luogo in cui è avvenuto l'incidente hanno certamente comportato per la istante l'impossibilità di prevedere l'esistenza di una situazione di pericolo per la sua incolumità.

Alla luce di quanto sopra, sussistono, nel caso di specie, gli estremi per poter affermare la responsabilità civile della Provincia Regionale di Messina ex art. 2051 c.c. (o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.), come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, giova osservare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 1999 ha affermato che *"la P.A. è responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del*

principio fondamentale del neminem laedere, a tale stregua venendo «a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 cod. civ».

La giurisprudenza maggioritaria, in questi anni, è addivenuta alla decisione di ritenere applicabile anche per la P.A. la disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che configura una responsabilità da "danno da cose in custodia" allorquando la dimensione del bene demaniale custodito sia tale da permettere un controllo ed una custodia pressoché immediata (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567).

Con specifico riguardo alle strade demaniali, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., è stata ammessa relativamente alle strade di proprietà della P.A. (v. Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 21 gennaio 1987, n. 526; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392), in relazione, appunto, alla possibilità concreta dell'ente di effettuare un controllo pressoché costante e di evitare l'insorgere di situazioni pericolose per gli utenti del bene demaniale.

Ad avvalorare il già completo ed autorevole quadro giurisprudenziale in materia di responsabilità civile della P.A., è intervenuta, recentemente, la Corte di Cassazione che, in due arresti simili (Cass., sez. III Civile, sentenza 14.3.2006 n. 5445 e Cass., sez. III, sentenza n. 3651/2006) ha inequivocabilmente ammesso la possibilità (*rectius* doverosità) di ritenere applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. nei casi in cui la P.A. ometta di prevenire e impedire il verificarsi di danni a terzi, mediante l'esercizio dei poteri di custodia e manutenzione dei beni sottoposti alla sua autorità.

Peraltro, ulteriori arresti del Supremo Collegio, recentemente emessi, hanno avuto modo di stabilire che l'art. 2051 c.c., applicabile

al caso de quo, prescinde dall'accertamento concreto di un profilo di colpa (giuridicamente intesa) dell'ente custode, poiché l'imputabilità del danno dipende solamente dal rapporto di custodia-rischio che la P.A. assume su di sé.

In via subordinata, sussistono, altresì, gli estremi per poter affermare la responsabilità civile della Provincia Regionale di Messina ex art 2043 c.c. che delinea la responsabilità civile della P.A. allorquando lo stato dei luoghi, integri gli estremi *"soggettivi ed oggettivi dell'insidia e del trabocchetto"*.

La situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che da luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale, individua un *"indice tassativo ed ineludibile della responsabilità della pubblica amministrazione (Cass. 10654-04; 11250-02; 2850-98)"*.

Sul punto si è confermato il principio secondo cui *"La responsabilità ex art. 2043 c.c. della p.a. in relazione ad eventi connessi all'uso di strada di cui sia proprietaria, può essere ritenuta dimostrata ove sia dimostrato che nonostante la consapevolezza della situazione di pericolo, mantenga un comportamento omissivo senza assumere ogni cautela idonea ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso (nella specie, l'amministrazione provinciale, pur perfettamente consapevole della situazione di pericolo ha fatto installare cartelli con scritta "caduta di massi" ha tenuto un comportamento omissivo non facendo installare, ad esempio, una rete protettiva di contenimento)"*. (Giudice di pace Ascoli Piceno, 23 novembre 2005).

Ebbene nel caso di specie, l'esistenza dei massi sul tratto di strada, l'omessa manutenzione e segnalazione del pericolo da parte della Provincia per di più in un luogo adiacente al Porto Pignataro e pertanto particolarmente frequentato soprattutto nel periodo estivo e già teatro di incidenti anche mortali costituiscono, certamente,

meno di euro 250.000,00 per invalidità permanente, invalidità assoluta e parziale, danno morale e spese mediche, e danni materiali danni riportati al motociclo dell'istante, oltre al mancato guadagno, con espressa riserva comunque di provare in corso di causa i maggiori importi dovuti.

Gli importi che saranno riconosciuti dovuti quale conseguenza del sinistro dovranno poi essere ragguagliati all'attuale potere di acquisto della moneta e dall'altro addizionato da un ulteriore importo a titolo di lucro cessante commisurato ad un interesse fisso da computarsi sul capitale via via rivalutato a far data dal giorno del sinistro e fino alla data dell'effettivo soddisfo

Tutto ciò premesso, l'istante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

- la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA , in persona del suo Presidente p.t., con sede legale in C.so Cavour, Messina a comparire dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. Sezione staccata di Lipari sito in c.da Zinzolo, all'udienza del 18 gennaio 2011 ore di rito, con invito a costituirsi nei modi, forme e termini di cui all'art. 166 cpc, almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, o a quella fissata ex art. 168 bis comma 5, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificato per fatto e colpa esclusiva della Provincia Regionale di Messina per non aver impedito il verificarsi dell'evento dannoso al conducente

del ciclomotore vespa piaggio tg DN56300 di proprietà e condotto dalla sig.ra Portelli Irene, in particolare per non aver assicurato la manutenzione della S.P.181 km 0,500 in direzione di marcia Canneto - Lipari, in prossimità della curva antistante il Porto Pignataro, e non aver impedito la caduta e/o la presenza sul manto stradale di oggetti vari, tra cui, terriccio, massi e materiale pietrisco;

2) Accertare e dichiarare che la sig.ra Portelli Irene quale conseguenza del sinistro ha riportato danni al ciclomotore e gravi lesioni personali, materiali e patrimoniali, esistenziali ed ha diritto all'integrale risarcimento.

3) Conseguentemente, condannare la Provincia Regionale di Messina in persona del suo presidente p.t. o chi di ragione al risarcimento dei danni provocati all'istante derivanti da invalidità permanente e temporanea, danno biologico, danno morale, danno patrimoniale, spese mediche documentate, danno da vita di relazione e mancato guadagno, complessivamente oggi si quantificano provvisoriamente in non meno di euro 250.000,00 o di quella altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o risulterà nel corso della espletanda Ctu che sin d'ora si chiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;

4) In via istruttoria ammettere prova per testi sui fatti di cui in premessa e comunque sulle seguenti circostanze a) vero o no che l'istante è caduta rovinosamente a causa della omessa manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro ed in particolare per la presenza sul manto stradale di pietre e/o di terriccio, e materiale vario che hanno reso l'evento imprevedibile ed inevitabile; b) vero o no che in data 28.8.2009 alle ore 13.00 circa sulla S.P.181 km 0,500 località

bagnomare, Lipari sul tratto stradale ove si è verificato il sinistro non vi era alcuna indicazione del pericolo di caduta di massi dalla adiacente montagna che costeggia la curva e/o di terriccio presenti sulla strada provinciale; c) vero o no che sul tratto stradale teatro dell'incidente si sono verificati in passato sinistri anche mortali a causa di ripetute cadute di massi, terriccio, vegetazione e materiale pietrisco; e) vero o no che a seguito dell'urto il ciclomotore dell'istante è rovinato in terra unitamente allo stesso conducente la quale, nel tentativo di sterzare per evitare i massi e gli oggetti presenti sulla corsia di marcia, ha improvvisamente perduto il controllo del mezzo; f) vero o no che sulla montagna adiacente il tratto di strada ove si è verificato il sinistro non vi era alcuna rete di recinzione o comunque se vi era non proteggeva il tratto di strada ove si è verificato il sinistro; g) vero o no che a seguito del sinistro la sig.ra Portelli non si è potuta occupare a pieno della sua attività lavorativa e quindi ha avuto una contrazione del reddito; h) vero o no che a seguito del sinistro e dei postumi patiti la sig.ra Portelli si è dovuta assentare dal posto di lavoro per poi essere licenziata; i) vero o no che gli esiti permanenti conseguenza del sinistro costringono l'attrice, durante la giornata lavorativa a maggiori pause in modo da consentire il necessario e più difficoltoso ristoro fisico; l) vero o no che a seguito dei postumi del sinistro l'attrice durante i pasti ha necessità ad effettuare continue pause ed a non potere effettuare con naturalezza e senza sofferenza fisica attività di masticazione; m) vero o no che la sig.ra Portelli al momento dell'impatto portava il casco regolarmente allacciato e procedeva ad una velocità moderata e comunque nei limiti consentiti dalla legge; si indicano quali testi i sigg.ri: Tommaso Lo Schiavo nato a Lipari 22.01.1962 residente in

via Cesare Battisti, Canneto- Lipari; Vallorini Alberto, nato a Palmanova (Ud) il 24.11.1971 residente a Basiglio (Mi) via Marconi, Res. Ripa, n. 522; sig. Rossi Paolo, nato a Busto Arsizio (Va) il 16.8.1973 residente a Gallarate viale Toscanini Arturo, 14; Giorgio Natoli nato a Milazzo il 6.5.1986, residente a Milazzo in Via Littorio 60, C.F. NTLGGM86E06F206U; gli Ispettori di Polizia Municipale del Comando di Lipari, sigg. Ficarra Francesco, Marino Aldo, tutti domiciliati presso il Comando di Polizia Municipale ; con riserva di indicarne altri nell'assegnando termine.

- 5) Disporre consulenza tecnica medico-legale d'ufficio al fine di: a) descrivere le lesioni riportate nell'incidente, la loro evoluzione e lo stato attuale delle stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di aggravamento; b) descrivere la durata della malattia e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni in modo totale o parziale e descriva le attività quotidiane compromesse; c) descriva i postumi permanenti e le conseguenti menomazioni del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle sue consuete attività, delle sue aspettative, non escluse quelle del tempo libero e dello svago, dei rapporti interpersonali; d) precisare quindi la incidenza sull'integrità psico - fisica del soggetto temporanea o permanente; e) accerti e quantifichi lo stato di sofferenza somatica patito dall'attore; f) valuti e quantifichi la necessità di cure future e la congruità delle spese sanitarie occorse ed occorrente e svolgere comunque ogni accertamento utile e conducente ad una esatta determinazione e quantificazione del danno provocato alla parte attrice;
- 6) Con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria nei modi e termini di legge;

7) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Si offrono in comunicazione i documenti indicati infra da 1 a 16.

Nota fiscale:

Si comunica, ai sensi della L. 488/1999, che il valore della presente causa pari ad € 250.000,00 e pertanto l'ammontare del contributo unificato è pari ad € 500,00.

Lipari, 22.7.2010

avv.  Vincenzo La Cava

Relata di notifica

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto presso la Corte di Appello di Messina ho notificato e dato copia del superiore atto di citazione ~~in riassunzione~~ per averne legale scienza e per ogni altro effetto di legge a:


- PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente p.t., con sede legale in Messina, C.so Cavour,


29 LUG 2010

29 LUG 2010



- 25789



248
6,31
0,25
6,80

20 LUG. 2018

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

90143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro